

COMUNE DI AMATRICE

(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 1169

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VI - ASSISTENZA POPOLAZIONE POST SISMA

N. 57 DEL 24-11-2020

OGGETTO: SVOLGIMENTO LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SECONDO LA
SENTENZA N. 174/2019 SIG. D.A.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2020 con la quale è stato approvato il D.U.P.S. – documento unico di programmazione semplificato 2020 - 2022;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022;

VISTO il Decreto Sindacale n. 04 del 14.01.2020 con il quale viene assegnata all'Assessore Giambattista Paganelli la responsabilità del Settore VI – Assistenza alla Popolazione Post Sisma;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 37 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016
- il D.L. 78/2010 convertito con modifiche in Legge 122/2010 e s.m.i.;
- il D.M. n. 388 del 15/07/2003;

PREMESSO che:

- a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma

- 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;
 - l'art. 73 comma ter inserito dall'art. 3, comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;

VISTO CHE il Comune di Amatrice si è già in precedenza impegnato a favorire l'applicazione delle disposizioni normative affinché i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro opera non retribuita in favore della collettività, nell'ambito delle proprie strutture organizzative;

VISTA la sentenza n.174/19 emessa dal Tribunale dell'Aquila in data 28/10/2020 a carico del Sig. D.A.L. a svolgere lavori di pubblica utilità presso il Comune di Amatrice;

PRESO ATTO che, come previsto dalla sentenza n. 174/19 emessa dal Tribunale di L'Aquila, il Sig. D.A.L. deve effettuare (sei) 6 mesi e giorni 8 (otto) giorni di lavoro di pubblica utilità pari a 376 ore lavorative da svolgere presso il Comune di Amatrice;

CONSIDERATO il sig. D.A.L., propone le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità alla luce di quanto disposto dall' art. 54, comma 5 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274: *“n. 6 ore giornaliere (corrispondenti a 3 giorni di lavoro di pubblica utilità ex art. 54 D. Lgs. 274/2000) per un giorno a settimana e precisamente il sabato mattina e ciò a decorrere dal momento in cui l'Ente sarà disponibile e sino al completamento da svolgersi sotto le dipendenze e la sorveglianza dell'Ufficio manutenzione, essendo l'istante un lavoratore nel campo dell'edilizia”*;

CONSIDERATO altresì:

- che l'attività oggetto della sentenza consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, con divieto all'ente ospitante di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta;
- che l'unico onere a carico dell'Ente è quello relativo all'assicurazione obbligatoria dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi;
- che le attività prestate possono essere gestite e organizzate dall'Ente secondo quanto previsto dai vigenti Regolamenti interni relativi allo svolgimento del servizio civico comunale per quanto compatibili con il presente intervento;

VISTO che , l'Avv. Alberto Patarini ha prodotto, per conto del sig. D.A.L., la documentazione utile attestante il certificato di idoneità al lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Amatrice;

RITENUTO OPPORTUNO impiegare il sig. D.A.L. quale L.P.U. presso il IV Settore – Ufficio Manutenzione e Patrimonio, in collaborazione con gli operai del Comune di Amatrice,

ed in caso di assenza il condannato si impegnerà ad avvisare tempestivamente il proprio referente e trasmettere certificato medico in caso di malattia ovvero procedere agli adempimenti per la stipula dell'assicurazione obbligatoria dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 23.10.2019;

CONSIDERATO tuttavia che con nota prot. n. del, l'Avv., per conto del Sig., chiede di poter modificare lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità come di seguito: *“n. 5 ore giornaliere e settimanali per 1 giorno a settimana ossia il sabato dalle ore 8 e 30 sino alle ore 13 e 30”*;

VISTO che tale modifica non contrasta, ma integra quanto previsto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 23.10.2019;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto amministrativo che qui si intende integralmente riportata.

2. DI IMPIEGARE il sig. D.A.L., quale L.P.U. presso il Settore IV – Ufficio Manutenzione e Patrimonio, a collaborare con gli operai del Comune di Amatrice, per n. 6 ore nella giornata di sabato per n.63 giornate;

3. DI PROCEDERE alla stipulazione dell'assicurazione obbligatoria dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità del Sig..D.A.L.;

4. DI TRASMETTERE il presente atto amministrativo al Settore III – Servizio Economico Finanziario ed al Settore IV – Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio, per gli adempimenti di competenza, come stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n.176 del 30/11/2020.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
F.TO

IL CAPO SETTORE
F.TO Giambattista Paganelli

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 24-11-2020

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO Daniele Mitolo

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 12-01-2021

REG. 14

È copia conforme al suo originale

Amatrice, _____

Giambattista Paganelli